

Massimario di giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

Cass. Sez. III 14 novembre 2018, n. 51480 - Lapalorcia, pres.; Ramacci, est. - B.S.B., ric. (*Conferma Trib. Grosseto 17 novembre 2017*)

Acque - Scarico delle acque meteoriche dilavanti di prima pioggia - AIA Superamento dei limiti massimi di emissione in acque superficiali per i parametri COD, alluminio, ferro, rame e zinco - Rilevanza penale.

L'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 29 quaterdecies, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 152/06 è senz'altro applicabile anche agli scarichi, sussistendo le ulteriori condizioni richieste dalla legge. La diversa ipotesi di cui alla lett. c) del medesimo art. 29 quaterdecies, riguarda invece i soli scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, indipendentemente dal superamento di limiti di emissione, che non vengono, infatti, indicati. Tale scelta del legislatore trova evidentemente giustificazione nella particolarità delle aree ove lo scarico recapita, rispetto alle quali è avvertita un'esigenza di particolare tutela, tale da imporre la sanzione penale per qualsiasi inosservanza delle prescrizioni dell'AIA o di quelle imposte dall'autorità, prescindendo dall'eventuale inosservanza di limiti tabellari predeterminati (1).

(1) In materia di inquinamento idrico, relativamente alla contravvenzione prevista dall'art. 29 quaterdecies, comma 3, lett. c), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cfr. Cass. Sez. III 19 settembre 2017, n. 42572, Bertelli, rv. 271.411.

*

Cass. Sez. III 30 ottobre 2018, n. 49703 - Savani, pres.; Di Stasi, est.; Molino, P.M. (conf.) - Zubani, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Brescia 3 marzo 2016*)

Caccia e pesca - Caccia - Differenze tra uccellazione e caccia con mezzi vietati.

La linea di demarcazione tra l'uccellazione e la caccia con mezzi vietati è rappresentata dalla possibilità, insita solo nella prima, che si verifichi un indiscriminato depauperamento della fauna selvatica a cagione delle modalità dell'esercizio venatorio e in considerazione della particolarità dei mezzi adoperati (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 18 marzo 2015, n.11350, Ungaro, rv. 262.808.

*

Cass. Sez. III 25 ottobre 2018, n. 48825 - Andreatza, pres.; Reynaud, est.; Lignola, P.M. (diff.) - M.P.M., ric. (*Cass senza rinvio App. Ancona 13 novembre 2017*)

Produzione, commercio e consumo - Commercio di confezioni di liquido per sigarette elettroniche, contenente sostanza chimica nicotina, prive, in etichetta, delle prescritte indicazioni relative al responsabile dell'immissione sul mercato - Reato - Esclusione.

Immettere nel mercato prodotti chimici pericolosi e irrispettosi delle prescrizioni relative l'imballaggio, l'etichettatura e la classificazione non costituisce un fatto penalmente perseguibile data l'intervenuta depenalizzazione della fattispecie: condotta pertanto qualificabile come illecito amministrativo (1).

(1) Nessun precedente in termini.

*

Cass. Sez. III 24 ottobre 2018, n. 48397 (c.c.) - Savani, pres.; Cerroni, est.; Spinaci, P.M. (conf.) - P.M. in proc. Trasi, ric. (*Annulla con rinvio Trib. Avellino 27 ottobre 2017*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli di materiali vegetali.

Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lett. f), effettuate con le modalità ed alle condizioni indicate dall'art. 182, comma 6 bis non rientrano tra le attività di gestione dei rifiuti, non costituendo smaltimento, e non integrano alcun illecito. Al di fuori di tali modalità e condizioni non opera alcuna deroga e divengono applicabili le sanzioni previste dall'art. 256, d.lgs. 152 del 2006 per l'illecita gestione di rifiuti (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 2 agosto 2017, n. 38658, Pizzo, rv. 270.897, in *Foro it.*, 2018, 1, II, 26.

*

Cass. Sez. III 15 ottobre 2018, n. 46699 - Cavallo, pres.; Zunica, est.; Baldi, P.M. (parz. diff.) - Monaco, ric. (*Conferma App. Bari 3 aprile 2017*)

Ambiente - Danno ambientale. - Associazioni ambientaliste - Legittimazione a costituirsi parti civili iure proprio nel processo per reati ambientali.

Le associazioni ambientaliste sono legittimate a costituirsi parti civili iure proprio nel processo per reati ambientali, sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto alla tutela ambientale, anche per i reati commessi in occasione o con la finalità di violare normative dirette alla tutela dell'ambiente e del territorio (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. VI 24 gennaio 2017, n. 3606, Bonanno, rv. 269.349.

*

Cass. Sez. III 9 ottobre 2018, n. 45274 - Sarno, pres.; Gai, est.; Angelillis, P.M. (conf.) - Sa.Ca., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Napoli 12 giugno 2015*)

Produzione, commercio e consumo - Pane in vendita privo di protezione ed esposto all'inquinamento ambientale - Responsabilità del commerciante ambulante.

Ai fini dell'integrazione della contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b), della l. 30 aprile 1962, n. 283, che vieta l'impiego nella produzione di alimenti, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, si deve ritenere sufficiente l'inosservanza delle prescrizioni igienico sanitarie volte a garantire la buona conservazione del prodotto, sicché la messa in vendita di pane non confezionato sulla pubblica via esposto, perciò, agli agenti atmosferici in grado di alterarne le proprietà intrinseche, integra tale ipotesi di reato (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 25 ottobre 2016, n. 44927, Ballico, rv. 268.715.

*

Cass. Sez. III 9 ottobre 2018, n. 45272 - Sarno, pres.; Gai, est.; Angelillis, P.M. (conf.) - Chiodi, ric. (*Annulla senza rinvio Trib. Brescia 29 febbraio 2018*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Terre e rocce da scavo - Successione di leggi penali nel tempo.

In tema di successione di leggi penali nel tempo, il principio di retroattività della norma favorevole, affermato dall'art. 2, comma 4, c.p., non si applica in caso di successione nel tempo di norme extrapenali integratrici del precetto penale che non incidano sulla struttura essenziale del reato e quindi sulla fattispecie tipica, ma comportino esclusivamente una variazione del contenuto del precetto, delineando la portata del comando e del conseguente fatto illecito (fattispecie in tema di terre e rocce da scavo) (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. V 21 marzo 2016, n. 11905, Branchi, rv. 266.474, in *Cass. pen.*, 2016, 12, 4486, con nota di SALVIANI.

*

Cass. Sez. III 29 settembre 2018 n. 41674 - Cavallo, pres.; Ramacci, est.; Gaeta, P.M. (conf.) - Dedoni, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Cagliari 3 aprile 2017*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Smaltimento - Conferimento di sanse ed acque di vegetazione delle olive all'interno di un vaso artificiale al fine di consentirne la successiva evaporazione - Attività di lagunaggio.

Il conferimento di sanse ed acque di vegetazione delle olive all'interno di un vaso artificiale al fine di consentirne la successiva evaporazione ha come scopo ultimo ed evidente l'eliminazione di tali materiali ed è, conseguentemente, univocamente indicativo della volontà di disfarsene, configurando, peraltro, un'attività di «lagunaggio» che l'allegato B alla parte IV del d.lgs. n. 152/06 colloca tra le operazioni di smaltimento (1).

(1) Relativamente all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari, cfr., Cass. Sez. III 5 giugno 2007, n. 21777, Conti, rv. 236.709, in *Riv. pen.*, 2008, 3, 311.

*

Cass. Sez. III 13 settembre 2018, n. 40687 - Lapalorcia, pres.; Ramacci, est.; Canevelli, P.M. (diff.) - Masi, ric. (Cassa con rinvio Trib. lib. Siena 2 novembre 2016)

Sanità pubblica - Rifiuti - Qualificazione di una sostanza o un oggetto quale rifiuto.

La qualificazione di una sostanza o un oggetto quale rifiuto consegue a dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsene, con conseguente esclusione della rilevanza di valutazioni soggettive ed indipendentemente da una eventuale riutilizzazione economica, potendosi tali dati ricavare anche dalla natura della sostanza o dell'oggetto, dalla sua origine, dalle condizioni, dalla conseguente necessità di successive attività di gestione e da ogni altro elemento idoneo a ricondurlo nell'ambito della definizione datane dall'art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/06 (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 21 aprile 2017, n. 19206, Costantino, rv. 269.912.

*

Cass. Sez. III 10 settembre 2018, n. 40243 - Sarno, pres.; Reynaud, est.; Cuomo, P.M. (diff.) - Cilumbriello, ric. (Annulla con rinvio Trib. Potenza 8 marzo 2018)

Ambiente - Aria - Cava - Assenza dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Disposizione transitoria di cui all'art. 281, comma 3, d.lgs. 152 del 2006.

La potenziale antinomia insita nella disposizione transitoria di cui all'art 281, comma 3, d.lgs. 152 del 2006 - che, da un lato, prevede per gli stabilimenti esistenti per la prima volta assoggettati all'obbligo di autorizzazione dal d.lgs. 128 del 2010 di adeguarsi alla nuova normativa entro il 1° settembre 2013 e, dall'altro, anche per consentire alla autorità competenti per il controllo il tempo necessario per la valutazione delle istanze, anticipa al 31 luglio 2012 il termine per richiedere l'autorizzazione prevedendo in tal caso la possibilità di prosecuzione dell'attività sino alla pronuncia sull'istanza - dev'essere risolta interpretando la norma nel senso che, se la richiesta di autorizzazione sia presentata dopo tale ultimo termine ma comunque prima del 1° settembre 2013 e risulti l'adeguamento anche sostanziale dello stabilimento ai valori limite di emissione enucleabili dalla disciplina positiva, la permanenza della condotta illecita di esercizio dello stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione, punita ai sensi dell'art. 279, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, cessa al momento di presentazione dell'istanza. Diversamente dalle ipotesi direttamente disciplinate da tale ultima disposizione, la fattispecie risultante dal combinato disposto della stessa e dalla disciplina transitoria contenuta nel successivo art. 281, comma 3, prevede infatti una norma a condotta mista, implicando la condotta commissiva della prosecuzione di un'attività produttiva in atto, lecitamente a suo tempo avviata, e la condotta omissiva del mancato adeguamento, formale e sostanziale, alla sopravvenuta normativa entro 1° settembre 2013 (1).

(1) Nessun precedente in termini.

*

Cass. Sez. III Pen. 3 settembre 2018, n. 39430 - Lapalorcia, pres.; Ramacci, est.; Filippi, P.M. (conf.) - P.F., ric. (Dichiara inammissibile App. Trieste 13 settembre 2017)

Sanità pubblica - Rifiuti - Obbligo di rimozione di rifiuti abbandonati - Responsabilità - Soggetti.

L'obbligo di rimozione dei rifiuti abbandonati sorge in capo al responsabile dell'abbandono come conseguenza della sua condotta ma anche nei confronti del proprietario e dei titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

(1) Relativamente all'ipotesi di abbandono di rifiuti da parte di terzi, cfr. Cass. Sez. III 29 dicembre 2015, n. 50997, Cucinella, rv. 266.030.

*

Cass. Sez. III 3 settembre 2018, n. 39400 - Lapalorcia, pres. Di Stasi, est.; Cuomo, P.M. (diff.) - Sanna, ric. (Dichiara inammissibile Trib. Cagliari 14 luglio 2017)

Sanità pubblica - Rifiuti - Materiale plastico destinato alla produzione di pile tessile.

Un materiale plastico non può qualificarsi come sottoprodotto se difettano sia i requisiti di cui alla lett. a) (trattandosi non di residui di produzione ma di scarti di produzione) che quelli della lett. c) dell'art 184 bis, d.lgs. n. 152/2006 (non vertendosi in fattispecie di utilizzo diretto senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, ma anzi dovendo il materiale plastico essere sottoposto ad un diverso ed ulteriore trattamento al fine di diventare materiale tessile - pile-, con conseguente perdita delle originarie caratteristiche merceologiche e di qualità ambientali) (1).

(1) Relativamente ai requisiti del «sottoprodotto», cfr., Cass. Sez. III 15 maggio 2013, n. 20886, Loda, rv. 255.771.

*

Cass. Sez. III Pen. 31 agosto 2018, n. 39319 - Lapalorcia, pres.; Di Stasi, est.; Gaeta, P.M. (conf.) - S.F. ed a., ric. (*Annula senza rinvio App. Salerno 17 luglio 2018*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiale di risulta edile senza la prescritta autorizzazione.

Il delitto previsto dal d.l. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d) convertito con modificazioni con legge n. 210 del 2008, applicabile per i territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, così come l'omologo reato contravvenzionale previsto dal d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1 (vigente in tutto il restante territorio nazionale), costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente anche un unico trasporto abusivo di rifiuti (1).

(1) Cfr. Cass. Sez. III 2 marzo 2015, n. 8979, Cristinzio, rv. 262.514.

*

Cass. Sez. III Pen. 31 agosto 2018, n. 39318 - Lapalorcia, pres.; Di Stasi, est.; Gaeta, P.M. (diff.) - L.M., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Salerno 6 ottobre 2016*)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Azienda agrituristica - Detenzione e distribuzione per il consumo di alimenti in cattivo stato di conservazione.

La l. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b) vieta l'impiego nella produzione, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in «cattivo stato di conservazione». La nozione di «cattivo stato di conservazione» è circoscritta e determinata secondo i limiti sostanzialmente tecnici segnati da quei principi cui è ispirata nel suo complesso la legge sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande a tutela della salute pubblica (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. VI 21 gennaio 1993, n. 3802, Castiglione, rv. 192.930.

*

Cass. Sez. III Pen. 28 agosto 2018, n. 39037 - Savani, pres.; Semeraro, est.; Marinelli, P.M. (conf.) - M.R., ric. (*Conferma Trib. Messina 24 aprile 2017*)

Produzione, commercio e consumo - Conservazione di bottiglie di acqua minerale in contenitore PET all'aperto ed esposto al sole - Contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b), della l. 30 aprile 1962 n. 283.

La conservazione di bottiglie di acqua minerale in contenitore PET all'aperto ed esposto al sole configura la contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b), della l. 30 aprile 1962 n. 283, atteso che l'esposizione, anche parziale, di prodotti destinati al consumo umano alle condizioni atmosferiche esterne, tra cui l'impatto con i raggi solari, può costituire potenziale pericolo per la salute dei consumatori, in quanto sono possibili fenomeni chimici di alterazione dei contenitori e di conseguenza del loro contenuto (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 8 agosto 2006, n. 28355, Sollutrone, rv. 234.948, in *Riv. pen.*, 2007, 6, 693.

*

Cass. Sez. III 23 agosto 2018, n. 38859 (c.c.) - Cavallo, pres.; Di Nicola, est.; Filippi, P.M. (parz. diff.) - Lopez, ric. (*Conferma ord. Trib. lib. Roma 8 maggio 2017*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Trasporto - Modalità di accertamento della condotta non occasionale - Usura del «cassone» del mezzo.

È possibile desumere la non occasionalità del trasporto di rifiuti anche dall'usura del «cassone» del mezzo, già verosimilmente utilizzato anche in altre occasioni per la medesima e illecita attività (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 25 luglio 2017, n. 36819, Ricevuti, rv. 270.995.

*

Cass. Sez. III 23 agosto 2018, n. 38851 (c.c.) - Cavallo, pres.; Aceto, est.; Giordano, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Santa Maria Capua Vetere 18 maggio 2017*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Confisca del mezzo di trasporto.

La confisca del mezzo di trasporto utilizzato per la consumazione del reato di cui all'art. 256, è obbligatoria, ai sensi dell'art. 259, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, anche se il mezzo è di proprietà del terzo estraneo (individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati) che non provi la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito della «res» gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 24 marzo 2016, n. 12473, Liguori, rv. 266.482.

*

Cass. Sez. III Pen. 21 agosto 2018, n. 38753 (c.c.) - Di Nicola, pres.; Ramacci, est.; Tocci, P.M. (conf.) - P.M. in proc. Burato, ric. (Annulla con rinvio Trib. Mantova 2 febbraio 2018 ord.)

Ambiente - Attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione integrata ambientale - Sequestro preventivo dei macchinari impiegati per il trattamento di scorie e ceneri, nonché delle scorie di cenere.

Le specifiche finalità indicate dal legislatore ed, in ogni caso, desumibili dal complesso delle norme in tema di ALA, impongono una rigorosa e restrittiva interpretazione, tale da non vanificare gli effetti di questa particolare disciplina e non può prescindere da una altrettanto rigorosa disamina dei contenuti del titolo abilitativo e della corrispondenza tra quanto autorizzato e le condizioni effettive di svolgimento dell'attività, senza che tale verifica possa arrestarsi di fronte alla mera disponibilità dell'autorizzazione. Se l'ALA è richiesta per le «installazioni» che svolgono le attività descritte nell'Allegato VIII (art. 6, comma 13) e se tra le installazioni rientra qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento, è evidente che tale connessione non può che riferirsi comunque ad attività comprese tra quelle elencate nel suddetto allegato e non anche riferibili ad altre attività eventualmente svolte nel medesimo insediamento, con la conseguenza che l'ALA rilasciata per attività non comprese nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/06 prima delle modifiche apportate dal d.lgs. 46/2014 comporta l'applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 29 del citato decreto legislativo e la conseguente necessità di una nuova istanza di rilascio dell'ALA, ovvero di una istanza di adeguamento (1).

(1) Relativamente alle finalità dell'ALA, cfr., Cass. Sez. III 30 gennaio 2014, n. 4346, Roda, rv. 259.247.

*

Cass. Sez. III 17 luglio 2018, n. 32925 (c.c.) - Ramacci, pres.; Gentili, est.; Spinaci, P.M. (conf.) - Nocchi, ric. (Conferma Trib. Viterbo 28 luglio 2017 ord.)

Usi civici - Area interessata ad attività estrattiva come da autorizzazione comunale - Vincolo - Tutela del paesaggio.

I terreni gravati da «uso civico» rientrano fra le zone vincolate ex lege ai fini della tutela del paesaggio; si tratta di fondi sui quali ab immemorabili sono esercitati dalla collettività insistente sui luoghi e dai singoli che la compongono una serie di diritti volti a trarre dalle terre che li compongono, dai boschi che vi vegetano e dai corsi d'acque che li attraversano talune utilità in favore dei soggetti sopra menzionati (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 18 dicembre 1993, n. 11607, Lo Vesco, rv. 196.072, in Riv. pen., 1994, 634.

*

Cass. Sez. III 12 luglio 2018, n. 31829 - Cavallo, pres.; Gentili, est.; Di Giacomantonio, ric. (Annulla in parte con rinvio Trib. Velletri 11 luglio 2017)

Caccia e pesca - Caccia a specie non cacciabili (sturnus vulgaris) - Elemento soggettivo del reato.

Il reato di cui all'art. 30, comma 1, lett. h), della legge n. 157 del 1992 (abbattimento, nell'esercizio dell'attività venatoria, di esemplari appartenenti a specie della quale è inibita la caccia) è un reato contravvenzionale; integra certamente gli estremi della colpa, sufficiente ai fini della realizzazione della fattispecie penalmente rilevante, l'atteggiamento di chi si determini ad esercitare l'attività venatoria nella incertezza in ordine alla legittimità dell'abbattimento degli esemplari animali presi di mira, trattandosi di animali appartenenti a specie non cacciabili (1).

(1) Relativamente al reato contravvenzionale previsto dall'art. 30, comma 1, lett. h), l. 11 febbraio 1992, n. 157, cfr., Cass. Sez. III 30 marzo 2006, n. 11111, Pelamatti, rv. 233.668.

*

Cass. Sez. III 10 luglio 2018, n. 31403 - Di Nicola, pres.; Ramacci, est.; Spinaci, P.M. (parz. diff.) - Ercolini, ric. (Dichiara inammissibile App. Firenze 19 giugno 2017)

Sanità pubblica - Rifiuti - Ecopiazzole o isole ecologiche - Autorizzazione regionale - Necessità - Condizioni.

In tema di gestione di rifiuti non autorizzata, i centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, o «ecopiazzole», necessitano, pur dopo l'introduzione della apposita disciplina di cui all'art. 183, lett. mm) del d.lgs. n. 152 del 2006, del rilascio di previa autorizzazione regionale laddove il centro non risponda ai requisiti dei decreti ministeriali di riferimento o le attività in esso svolte esulino dalle funzioni proprie del centro (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 14 gennaio 2013, n. 1690, Pellegrino, rv. 254.413.

*

Cass. Sez. III 10 luglio 2018, n. 31398 - Di Nicola, pres.; Ramacci, est.; Spinaci, P.M. (diff.) - Capuzzi, ric. (*Dichiara inammissibile App. L'Aquila 8 luglio 2016*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Rifiuti contenenti amianto.

Con riferimento ai rifiuti contenenti amianto la disciplina generale dei rifiuti è applicabile in tutti i casi non disciplinati in modo specifico dalla legge (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 18 settembre 2002, n. 31011, Zatti, rv. 222.390.

*

Cass. Sez. III 10 luglio 2018, n. 31396 - Di Nicola, pres.; Ramacci, est.; Spinaci, P.M. (conf.) - Halilovic, ric. (*Annula con rinvio Trib. Asti 19 maggio 2017*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Trasporto illecito di rifiuti - Accertamento della non occasionalità della condotta.

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 256 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il carattere non occasionale della condotta di trasporto illecito di rifiuti può essere desunto anche da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 11 febbraio 2016, n. 5716, Isoardi, rv. 265.836.

*

Cass. Sez. III 10 luglio 2018, n. 31395 - Di Nicola, pres.; Ramacci, est.; Spinaci, P.M. (conf.) - P.M. in proc. Gagliano, ric. (*Annula con rinvio 25 settembre 2017*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Smaltimento di rifiuti urbani e speciali senza autorizzazione - Abbruciamento di sacchi precedentemente contenenti cemento e di contenitori in latta e cartone prodotti nel corso di attività edile - Particolare tenuità del fatto - Condizioni.

La necessità di una prova positiva circa la sussistenza della non abitudine del comportamento porta ad escludere che possa assumere rilevanza, ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., la mera assenza di dati da prendere in considerazione a tal fine (1).

(1) In riferimento alla non abitudine del comportamento, cfr. Cass. Sez. VI 13 febbraio 2017, n. 6664, Ferretti, rv. 269.543.

*

Cass. Sez. III 10 luglio 2018, n. 31390 - Di Nicola, pres.; Ramacci, est.; Romano, P.M. (conf.) - Bevilacqua, ric. (*Conferma App. Reggio Calabria 11 luglio 2017*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Disciplina emergenziale - Occasionalità della condotta di illecita gestione.

Deve ritenersi, stante la coincidenza delle fattispecie contemplate dall'art. 256, d.lgs. n. 152/06 e dall'art. 6, lett. d), d.l. n. 172/2008, che anche per ciò che concerne la disciplina emergenziale unico dato significativo per l'esclusione della rilevanza penale della condotta di illecita gestione è l'assoluta occasionalità della stessa, da individuarsi nei termini già indicati con riferimento alla contravvenzione sanzionata dalla disciplina generale (1).

(1) In riferimento alle fattispecie contemplate nella massima, cfr. Cass. Sez. III 12 settembre 2017, n. 41529, Angeloni, rv. 270.947.

*

Cass. Sez. III 9 luglio 2018, n. 30921 - Ramacci, pres.; Mengoni, est.; Tocci, P.M. (conf.) - Gavazzi, ric. (*Annulla senza rinvio Trib. Brescia 21 giugno 2017*)

Caccia e pesca - Caccia ai fringillidi.

Per i fringillidi occorre distinguere tra specie di cui è fatto divieto assoluto di caccia da quelle per le quali è ammessa la c.d. caccia in deroga, con disposizione regionale. Soltanto le prime rientrano nella lettera b) dell'art. 30, l. 11 febbraio 1992, n. 157, mentre per le altre specie si renderà applicabile la lett. h) della medesima disposizione; poiché non vi sono limitazioni di carattere numerico, la medesima lett. b) è dunque configurabile nel caso in cui anche uno solo degli esemplari rientri tra quelli indicati al paragrafo precedente (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 4 ottobre 2013, n. 40982, Pucillo, rv. 257.732; Cass. Sez. III 22 dicembre 2011, n. 47872, Garatti, rv. 251.966.

*

Cass. Sez. III 9 luglio 2018, n. 30905 - Di Nicola, pres.; Gai, est.; Gaeta, P.M. (conf.) - De Lucia, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Trani 14 marzo 2017*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Discarica abusiva - Responsabilità proprietario dell'area.

Sebbene il proprietario di un terreno non risponde in quanto tale dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata commessi da terzi, non potendosi configurare una posizione di garanzia in capo al medesimo e non potendosi configurare una responsabilità di posizione, non di meno la responsabilità sussiste in presenza di condotta di partecipazione agevolatrice (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 10 giugno 2005, n. 21966, Nugnes, rv. 231.645, in *Riv. pen.*, 2006, 6, 754.

*

Cass. Sez. III 9 luglio 2018, n. 30844 - Andreatza, pres.; Reynaud, est.; Manuello, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Cuneo 10 aprile 2013*)

Ambiente - Aria - Autorizzazione all'emissione in atmosfera - Superamento dei limiti di emissione in atmosfera del monossido di carbonio - Violazione della prescrizione concernente il divieto di alimentare l'impianto termico con rifiuti non pericolosi in assenza di controllo continuo del monossido di carbonio - Campionamento ed analisi.

L'omesso avviso all'interessato della data e del luogo di espletamento delle analisi dei campioni per i quali non è prevista la revisione configura una nullità a regime intermedio, atteso che la mancanza dell'avviso dell'inizio del procedimento di analisi non integra una violazione del contraddittorio, con la conseguenza che - laddove, come nella specie, non vi sia prova della tempestiva deduzione - ai sensi dell'art. 180 c.p.p. la nullità, verificatasi nelle indagini preliminari, non può più essere rilevata né dedotta dopo la pronuncia della sentenza di primo grado (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. VI 13 ottobre 2010, n. 36695, Drago, rv. 248.527.

*

Cass. Sez. III 6 luglio 2018, n. 30625 - Ramacci, pres.; Soggi, est.; Spinaci, P.M. (parz. diff.) - P.M., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Avellino 16 maggio 2016*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Smaltimento di residui vegetali tramite incenerimento a terra - Effettuazione dell'abbruciamento fuori dai periodi soggetti a rischio incendi come individuati dalla Regione - Condizioni.

Sanità pubblica - Rifiuti - Effettuazione dell'abbruciamento fuori dalle condizioni di cui al primo e secondo periodo dell'art. 182, comma 6 bis, d.lgs. n. 152/2006 e in periodi soggetti a rischio incendi come individuato dalla Regione - Reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi - Sussiste.

L'abbruciamento di piccoli cumuli di residui vegetali non configura il reato di gestione illecita di rifiuti solo se viene effettuato fuori dai periodi di divieto previsti dalle Regioni (1).

In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, lett. a), la combustione di residui vegetali effettuata senza titolo abilitativo nel luogo di produzione oppure di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, se commessa al di fuori delle condizioni previste dall'art. 182, comma 6 bis, periodo primo e secondo; viceversa la combustione di rifiuti urbani vegetali, abbandonati o depositati in modo incontrollato, provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, è punita esclusivamente in via amministrativa, ai sensi dell'art. 255 del citato d.lgs. n. 152 (2).

(1-2) In senso conforme, Cass. Sez. III 2 agosto 2017 n. 38658, Pizzo, rv. 270.897, in *Foro it.*, 2018, 1, 2, 26.

*

Cass. Sez. III 2 luglio 2018, n. 29652 - Di Nicola, pres.; Galterio, est.; Spinaci, P.M. (conf.) - PM in proc. Luci, ric. (*Annulla con rinvio Trib. Gorizia 23 maggio 2017*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Fanghi di dragaggio.

La mancata verifica degli specifici adempimenti previsti dall'art. 184 quater, d.lgs. n. 152/2006, non consente di ritenere che i fanghi di dragaggio abbiano cessato la loro qualifica di rifiuti e possano conseguentemente essere trasportati senza il FIR, la cui presenza è imprescindibile ai fini della tracciabilità del rifiuto, e, insieme ad esso, alla dichiarazione di conformità, attestante a sua volta il regolare adempimento alla procedura di recupero(1).

(1) Sulla natura di rifiuti dei materiali di dragaggio dei porti, cfr., Cass. Sez. III 21 giugno 2006, n. 21488, Poggi, rv. 234.470, in *Riv. pen.*, 2007, 5, 570.

*

Cass. Sez. III 2 luglio 2018, n. 29216 (c.c.) - Ramacci, pres.; Liberati, est.; Fimiani, P.M. (conf.) - Cracco, ric. (*Dichiara inammissibile App. Milano 11 maggio 2017*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono reato istantaneo.

Il reato di abbandono di rifiuti ha natura istantanea e si perfeziona con l'abbandono incontrollato dei rifiuti, indipendentemente dalla rimozione degli effetti pregiudizievoli arrecati (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 8 agosto 2017, n. 38977, Alabiso, rv. 271.078.